Osservazioni ex art.11, co.7, D.Lgs. 160/2006

Elemento di primario rilievo negli atti del procedimento disciplinare e, sembrerebbe, anche nell'odierna procedura, è quello di avere avuto contatti e conversazioni con una persona indagata. Vorrei, al riguardo, specificare quanto segue.

Le intercettazioni telefoniche che costituiscono la quasi totalità degli atti di PG sottesi alla mia iscrizione a mod.21 vanno dal 17\7\2017 al 31\1\2018 ed hanno, quasi esclusivamente ad oggetto la vicenda amministrativa delle ispezioni del servizio SPRAR e della Prefettura di Reggio Calabria, che avevano determinato la sospensione del finanziamenti delle attività di accoglienza coordinate dal Comune di Riace.

La notizia formale della sottoposizione ad indagine del Lucano si ha solo con l'esecuzione di un decreto di perquisizione del 4\10\2017.

Dal tenore delle conversazioni emerge con chiarezza la mia convinzione che quella attività d'indagine fosse conseguente a quanto affermato nella relazione di ispezione SPRAR che funzionari della Prefettura di Reggio Calabria hanno eseguito nel dicembre 2016, che, alla pg.22, lascia chiaramente presagire un prossimo inoltro alla "magistratura penale".

Fin quando sono durate le nostre conversazioni (ovvero fino al gennaio 2018), ho sempre cercato di spiegare al Lucano (sul cui livello di cultura e stato d'anima ho riferito sin dalla memoria depositata nel pregresso procedimento disciplinare), come funziona la macchina della giustizia. In particolare, quando ancora era dubbio se davvero vi fossero indagini nei suoi confronti, spiegandogli che, vista l'affermazione contenuta in quella relazione di ispezione, se davvero gli atti erano stati trasmessi in Procura era "obbligatorio per la procura aprire un fascicolo" (v. telefonata del 9\9\2017, h.19:58). Una volta eseguite perquisizioni –si badi bene, nelle abitazioni di due persone fisiche, di diverse associazioni e del comune di Riace, ma non nell'abitazione del Lucano- ho cercato di spiegargli, con un linguaggio che fosse in grado di comprendere, che era doveroso per gli inquirenti accertare la fondatezza della notizia di reato e che uno dei modi per farlo era proprio l'esecuzione di una perquisizione (telefonata del 6\10\2017, h.17:04). Tanto ero certo del fatto che il Lucano –la cui esistenza in condizioni di vera e propria sofferenza economica avevo potuto constatare nell'arco di molti anni- non si fosse mai appropriato di una lira (come del resto poi riconosciuto anche nella sua sentenza di condanna), che cercavo di ragionare insieme a lui su quali basi potesse essere stato ipotizzato il reato di concussione, indicato nel decreto di perquisizione. E lui mi indicò la prassi del chiedere alle associazioni che gestivano l'accoglienza di versare un contributo per le manifestazioni culturali che si svolgevano nel borgo nel periodo estivo, alla quale indicazione replicai dicendo che era sicuramente questa la vicenda sottostante (telefonata del 9\10\2017, h.8:28). Deduzione poi rivelatasi sbagliata.

Segnalo, inoltre, una clamorosa inesattezza nell'affermazione secondo cui io avrei "redatto" le controdeduzioni che il Comune di Riace inviò al Ministero dell'Interno, una volta che furono bloccati i finanziamenti. Basta confrontare quelle controdeduzioni, che allego, con la mia nota inviata al Lucano. Erano solo suggerimenti integrativi, dei quali poi non tenne minimamente conto.

Ricordo, infine, che l'esecuzione della misura cautelare nei suoi confronti avvenne solo il 28\09\2018.

Segnalo, inoltre, che erroneamente negli atti si parla spesso di "informativa" con riferimento all'atto di PG 229400 del 18\7\2018. Essa, infatti, è una mera "annotazione", come reca la sua stessa intestazione. Differenza lessicale non irrilevante, atteso che in essa non era contenuta alcuna notizia di reato.

Come conferma il fatto che il Procuratore di Locri la iscrisse a mod.45. Peraltro solo a distanza di diversi mesi, il 9\10\2018. E come dimostra la delega che egli trasmise alla stessa G.d.F. in data 7\11\2018, di attività di indagine finalizzata ad accertare se fossero emersi ulteriori contatti fra me e Lucano "oltre a quelli già indicati nella precedente annotazione" (atto presente nel fascicolo del procedimento disciplinare). Delega eseguita con un'ulteriore "annotazione" (non informativa) la n.402696 del 20\12\2018 (anch'essa agli atti del procedimento disciplinare). Solo in esito alla quale egli provvide ad iscrivere mod.21.

Segnalo, infine -atteso che nel presente procedimento, come negli altri attivati da Codesto Onorevole Consiglio nei miei confronti, è spesso evidenziata la mia pregressa condizione di indagato- che il Procuratore della Repubblica di Locri, ricevuta questa seconda annotazione ha proceduto sì all'iscrizione a mod. 21 del mio nominativo per il delitto dell'art.378 c.p. in data 9\1\2019, ma lo ha fatto con la singolare convinzione che nulla di penalmente rilevante fosse emerso a mio carico. Lo si desume dalla circostanza che egli abbia ritenuto necessario motivare l'scrizione e che lo abbia fatto descrivendo l'esistenza della notizia di reato come una sorta di mera ipotesi astratta. Così reca, infatti, la sua annotazione: "il presente procedimento deve essere sottoposto alla valutazione del giudice per il successivo esito ed è configurabile, almeno in astratto, l'ipotesi di reato di cui all'art.378 c.p." (anche tale atto è fra quelli del procedimento disciplinare). E lo si desume anche dall'ulteriore circostanza che, fra la data dell'iscrizione a mod.21 e la richiesta di archiviazione siano decorsi appena otto giorni. Nondimeno questo suo comportamento ha fatto sì che il mio nominativo

rimanesse, senza ragione, fra quello degli indagati presso quell'Ufficio per ben otto mesi, il decreto di archiviazione del GIP essendo del 12\9\2019.

Con il di più di discredito che è derivato in mio danno dall'avermi reiteratamente definito, nella richiesta di archiviazione, "consiliori" di Domenico Lucano. Espressione gergale notoriamente riferita a particolari ruoli di rango nell'ambito delle associazioni criminali mafiose e che è stata ripresa da diversi articoli di stampa.

Allego, in copia, il decreto di perquisizione della Procura di Locri del 4\10\2017; le ispezioni SPRAR del dicembre 2016, le controdeduzioni del Comune di Riace dirette al Ministero degli Interni.

Chiedo a Codesta Commissione di volere acquisire gli ulteriori atti sopra indicati e contenuti fra quelli del procedimento disciplinare cui sono stato sottoposto per l'identica vicenda, rimettendo alla medesima la valutazione circa la sussistenza di eventuali profili di rilevanza disciplinare negli atti dell'allora Procuratore della Repubblica di Locri, sopra segnalati.

Catanzaro 5 dicembre 2022

Emilio Sirianni